



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Ufficio Tributi

Viale Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035

e-mail tributi@quinzano.it

C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modifiche e integrazioni)

Articolo 1 – Oggetto del capitolato d'oneri e della concessione

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – compresa la materiale affissione dei manifesti del servizio di affissione – in tutto il territorio comunale, in conformità del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, nonché dei Regolamenti comunali.

Articolo 2 – Modalità del conferimento della concessione

La concessione del servizio è affidata mediante gara ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 3, aventi i relativi requisiti pure ivi previsti.

Il concessionario subentra al Comune ed al concessionario cessante in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento della concessione di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3 – Requisiti per poter partecipare alla gara

Il partecipante alla gara deve risultare iscritto, alla data di svolgimento della gara stessa, all'Albo dei soggetti abilitati quali gestori della attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle

province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'8 ottobre 2004 (Adeguamento fissato entro il 31 marzo 2005).

Articolo 4 – Osservanza di leggi e regolamenti

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità e delle affissioni, regolata dal D. Lgs. n. 507/1993, nonché le norme contenute nei Regolamenti comunali.

Articolo 5 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in **anni cinque (5)**, con inizio **dal 1° gennaio 2007 e termine al 31 dicembre 2011.**

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sarà demandata al Foro Competente di cui al successivo articolo 25.

Articolo 6 – Corrispettivo per la gestione del servizio

Il servizio viene compensato a canone annuo fisso netto, il cui ammontare risulterà dall'espletamento della gara.

Il canone fisso annuo a base d'asta ammonta ad €. 26.000,00.

Articolo 7 – Versamento del canone

Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale il canone di cui al precedente articolo 6- in quattro rate trimestrali posticipate, aventi scadenza il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre, 20 gennaio

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso, la data del versamento fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzidetti.

Per il ritardato versamento sono dovuti gli interessi al tasso legale, aumentato di un punto percentuale, sulle somme non versate o

tardivamente versate e che il Comune potrà recuperare con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

Articolo 8 – Cauzione

Il concessionario, a garanzia del versamento del canone convenuto, nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una cauzione, costituita in base alle norme della legge 10 giugno 1982, n. 348, e il cui ammontare deve essere pari all'importo del canone annuo fisso convenuto.

La cauzione dovrà essere presentata a mezzo di fideiussione bancaria.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune potrà procedere all'esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639. In tale caso, il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, la cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

Articolo 9 – Decorrenza del vincolo

Il concessionario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione; il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 10 – Tariffe

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche.

Qualora durante il corso della concessione si verificano, a seguito di provvedimenti legislativi o di deliberazioni comunali, variazioni delle vigenti tariffe, il canone annuo fisso in corso dovrà essere raggugliato nella stessa misura pari alla percentuale deliberata, a far tempo dal mese successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni di tariffa.

In caso di controversia tra le parti, l'adeguamento del nuovo canone è rimesso alla Commissione Arbitrale di cui al successivo art. 25.

Articolo 11 – Gestione del servizio

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della imposta sulla pubblicità è unica ed inscindibile, ed è affidata in esclusiva alla Ditta concessionaria. Questa subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell' Autorità comunale non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti, eventualmente riconosciuti anche successivamente

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e nei Regolamenti comunali e delle tariffe deliberate, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente venissero adottate.

Per la riscossione dell'imposta il concessionario deve recapitare al domicilio dei contribuenti iscritti a ruolo, almeno venti giorni prima della scadenza del termine prescritto, l'avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto e le modalità di versamento.

Articolo 12 – Obblighi del concessionario

Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga :

a) - a nominare, segnalandolo al Comune, il "funzionario responsabile", di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio;

b) - a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio e che dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa;

c) - a revisionare, a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria; entro 1 anno dall'aggiudicazione dovranno essere installate nuove tabelle in sostituzione delle affissioni murali in essere nonché cessate (Via De Gasperi);

d) - ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti;

e) - a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;

f) - il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale. Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito.

g) - a ricevere il pubblico in un locale idoneo sito nel territorio del Comune e aperto al pubblico per almeno n. 4 giorni la settimana e per un minimo di n. 3 ore giornaliere comunque centrate nella fascia dalle ore 10,30 alle ore 19,30.

Presso il recapito dovranno essere resi disponibili:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità
- la tariffa relativa ai diritti di affissione
- le maggiorazioni tariffarie per le affissioni urgenti
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con relative ubicazioni;

h) - ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;

i) - ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria;

l) - ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti.

Articolo 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegato:

- il presente capitolato d'oneri;
- le norme previste nel bando di gara;
- la documentazione presentata in sede di gara;
- il PROGETTO TECNICO del servizio redatto dal concorrente-concessionario e presentato in sede di gara.

Articolo 14 – Impianti

Il concessionario è tenuto:

1 - a prendere in carico gli impianti esistenti, ed a provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in modo da garantirne la conservazione, il decoro e la funzionalità;

2 – a provvedere a redigere un PROGETTO TECNICO sulla Gestione del servizio oggetto del presente appalto. Il PROGETTO TECNICO sulla Gestione, da presentare in sede di gara, sarà sottoposto ad analisi e valutazione da parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata.

Al termine della concessione, tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti, passeranno gratuitamente nella piena disponibilità del Comune.

Durante il periodo di vigenza contrattuale al Concessionario potrà essere richiesto dall'amministrazione di integrare il numero degli impianti per le affissioni in relazione a sopraggiunte necessità e per sostituzione di impianti danneggiati o deteriorati.

Gli impianti di proprietà del Comune saranno affidati al Concessionario, per tutta la durata della concessione, con obbligo di quest'ultimo, alla scadenza, di restituirli in buono stato di manutenzione e conservazione.

Al termine della concessione tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti passeranno nella piena disponibilità e proprietà comunale.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà essere pronunciata la rescissione del contratto di concessione, previa contestazione degli addebiti a mezzo lettera Raccomandata A.R., con semplice atto amministrativo da notificarsi al concessionario, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15 – Personale

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio di cui all'articolo 1 con il personale ed i mezzi necessari per il buon funzionamento del servizio stesso.

Al servizio affissioni dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso. Il Comune ha, comunque, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, la richiedano.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona/e idonea/e, munita/e di procura; potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario responsabile.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal concessionario e vidimata dal Comune.

Tutte le spese di personale sono a carico del concessionario.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale dallo stesso assunto; né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune, se non previsto dalla legge.

E' vietata l'attribuzione del servizio in sub-appalto da parte del concessionario ed è nulla la cessione del contratto a terzi.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Articolo 16 – Richieste di affissioni

Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.22 del D. Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale negli spazi ad esse appositamente previsti.

Così come dettato dall'art.3 comma 3 del D. Lgs. 507/93, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

Articolo 17 – Registri e stampati

1. – Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio.
2. – Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la ditta concessionaria deve istituire e compilare gli speciali bollettari madre e figlia previsti dalla legge.
3. – Il concessionario è tenuto ad attivare apposito conto corrente postale, a questi intestato, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
4. – I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi ed ogni altro documento relativo alla gestione amministrativo-contabile dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.
5. – Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti e conservati dal concessionario presso la propria sede centrale o periferica – ove esista – fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro trenta (30) giorni la documentazione stessa per i controlli che il Comune intenderà

eseguire a mezzo di propri incaricati o per eventuali richieste di altre Autorità competenti in materia.

6. E' consentita la riscossione diretta, mediante bollettari, del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.
7. Con cadenza annuale il concessionario è tenuto a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.
8. Per la gestione contabile delle somme riscosse si osservano le disposizioni emanate in relazione all'art. 35 comma 4 del DLGS. N. 507/93.

Articolo 18 – Vigilanza e controlli

1 – La ditta concessionaria è tenuta:

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente;
- ad impiegare registri e bollettari i cui fogli dovranno essere timbrati preventivamente dal Comune;
- a tenere aggiornato costantemente lo schedario alfabetico della pubblicità permanente, con le indicazioni relative al numero della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo e alla scadenza della stessa.

2 – La ditta concessionaria dovrà trasmettere con cadenza annuale entro 3 mesi dalla scadenza dell'imposta sulla pubblicità rendicontazione dettagliata con indicazione dei mezzi pubblicitari assoggettati ed esentati dall'imposta e dei relativi soggetti passivi.

3 - L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio.

4 – Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

5 – Per detti controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi precedenti.

Articolo 19 – Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 del D. L.vo 507/'93.

Articolo 20 – Ricorsi

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore Speciale.

Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Articolo 21– Servizi gratuiti

Il concessionario si impegna a provvedere a proprie spese e cura alla effettuazione della affissione di tutti i manifesti relativi a qualsiasi iniziativa comunale (escluse le patrocinate) e comunque di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 o di altra disposizione legislativa o norma regolamentare, anche se effettuate in esenzione o riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni

Articolo 22 – Penalità

La Giunta comunale, secondo la gravità delle violazioni o mancanze accertate, provvede a determinare ed il Responsabile del servizio comunale tributi ad applicare le penali relative, previa notificazione di queste al concessionario nei termini e modi di legge o regolamento.

Articolo 23 – Decadenza della concessione

La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

- per cancellazione dall'Albo dei concessionari.
- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze .
- per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui all'articolo 8;
- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
- per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui all'articolo 3- precedente o per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
- per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità.

Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie

In tale caso, il Responsabile comunale del servizio invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, e procede alla acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso, in assenza di tale adempimento il Comune non provvederà alla restituzione della cauzione

prestata e si avvarrà su di essa per il risarcimento di eventuali danni, da esso patiti per comportamento colposo del concessionario.

Articolo 24 – Rescissione del contratto

Il Contratto potrà essere rescisso, unilateralmente da parte del Comune, anche prima del termine di scadenza qualora il Comune stesso intenda prendere in carico direttamente il servizio. In tale fattispecie dovrà essere data comunicazione al Concessionario almeno sei mesi prima della data di rescissione.

Articolo 25 – Atti successivi alla scadenza della concessione

Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 26 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente servizio è competente il Foro di Brescia.

Articolo 27 – Garanzia e riservatezza dei dati ex L. 196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. Legge 196/2003.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 28 – Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

Articolo 29 – Norme generali

Nessuna clausola contrattuale potrà essere stabilita in contrasto con il presente capitolato, senza previa modifica posta in essere dalla Giunta Comunale e previa comunicazione scritta e accordo con il concessionario.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. n. 507/1993, del D.Lgs. n. 267/2000 e dei regolamenti comunali.